Verbale di ratifica

In data 10 marzo 2009 presso la sede nazionale dell'Anaste a Roma, in via dei Gracchi, 137 ha avuto luogo l'incontro:

tra

l'Associazione nazionale strutture terza età (ANASTE)

e

la Funzione pubblica-CGIL (FP-CGIL)

la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo - FISASCAT-CISL

l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)

L'Unione italiana lavoratori federazione poteri locali (UIL-FPL)

Sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009, in seguito allo scioglimento positivo della riserva dell'ipotesi di accordo sottoscritto in data 10 novembre 2008 da parte delle Organizzazioni sindacali e non essendoci variazioni, lo stesso, va considerato testo definitivo del contratto di lavoro 2006-2009, rimandando integralmente al C.C.N.L. ANASTE 2002-2005 per la parte normativa.

Viene firmata dalle parti la dichiarazione presentata al Fondo per la previdenza complementare "Fon.Te".

Ipotesi di accordo 10 novembre 2008 per il quadriennio 2006/2009 per il personale dipendente delle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo

Parte economica

Incrementi economici

Sono riconosciuti incrementi economici sui minimi conglobati secondo la Tabella A allegata al presente accordo.

"Una tantum"

Al personale in forza alla data del presente accordo e per i mesi in servizio relativi al periodo considerato verrà corrisposta "una tantum" a copertura del periodo 1° gennaio 2006-31 agosto 2008 pari a euro 1.100,00 al 4° livello riparametrato dalla quale verrà detratta l'I.v.c. e le anticipazioni erogate a titolo di rinnovo contrattuale e secondo le seguenti modalità:

- euro 500,00 al 4° livello riparametrato saranno erogati con la retribuzione di novembre 2008;
- euro 600,00 al 4° livello riparametrati da cui saranno detratti l'I.v.c. e gli acconti erogati a titolo di rinnovo contrattuale entro la data di erogazione della retribuzione di aprile 2009;

in attuazione di quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al personale part-time l'importo dell'"una tantum" verrà riproporzionato sulla base del minor orario di lavoro.

I periodi di assenza non retribuiti a qualsiasi titolo superiori a 15 giorni non saranno considerati utili ai fini del calcolo dell'importo di cui sopra.

L'"una tantum" è soggetta a tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

Gli importi riparametrati sono come di seguito riportati nella Tabella B allegata al presente accordo.

Parte normativa

Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica che inizierà i propri lavori entro giugno 2009 presso la sede dell'ANASTE con il compito di verificare tutta la parte normativa ai fini del prossimo rinnovo contrattuale con

decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Previdenza complementare

In considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari;

Preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare;

le parti convengono di estendere anche ai lavoratori con contratto ANASTE l'istituzione di un Fondo di previdenza contrattuale attraverso l'adesione al Fondo "Fon.Te.".

Le quote di iscrizione, di contribuzione, nonché di t.f.r. saranno così regolamentate:

- dal 1° febbraio 2009 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;
- dal 1° febbraio 2009 il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;
- la quota di iscrizione pari a 15,49 euro sarà così ripartita:
- 11,68 a carico del datore di lavoro;
- 3,61 a carico del lavoratore;
- la quota di t.f.r. da versare al Fondo è regolata dalla normativa in vigore.

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al C.C.N.L. ANASTE del 1° gennaio 2002.

Tabella A

Aumenti retributivi

Liv.	Paga all'1.1.2005	Aumenti dall'1.9.2008		Aumenti dall'1.11.2008		Aumenti dall'1.10.2009	
Q	1.590,73	68,18	1.658,91	54,55	1.713,46	54,55	1.768,01
10	1.472,73	63,12	1.535,85	50,50	1.586,35	50,50	1.636,85
9	1.413,99	60,61	1.474,60	48,49	1.523,09	48,49	1.571,58
8	1.321,49	56,64	1.378,13	45,31	1.423,44	45,31	1.468,75

7	1.309,04	56,11	1.365,15	44,89	1.410,04	44,89	1.454,93
6	1.266,80	54,30	1.321,10	43,44	1.364,54	43,44	1.407,98
5	1.222,51	52,40	1.274,91	41,92	1.316,83	41,92	1.358,75
4	1.166,53	50,00	1.126,53	40,00	1.256,53	40,00	1.296,53
3	1.111,16	47,63	1.158,79	38,10	1.196,89	38,10	1.234,99
2	1.038,10	44,50	1.082,60	35,60	1.118,19	35,60	1.153,79
1	967,40	41,46	1.008,86	33,17	1.042,03	33,17	1.075,20

Tabella B

"Una tantum"

Liv.	novembre 2008	aprile 2009	totale
Q	681,80	818,16	1.499,96
10	631,25	757,50	1.388,75
9	606,05	727,26	1.333,31
8	566,40	679,68	1.246,08

7	561,10	673,32	1.234,42
6	543,00	651,60	1.194,60
5	524,00	628,80	1.152,80
4	500,00	600,00	1.100,00
3	476,25	571,50	1.047,75
2	444,95	533,94	978,89
1	414,65	497,58	912,23

Dal 1° settembre 2008 cessa l'erogazione dell'I.v.c.

Il Consiglio di amministrazione di Fon.Te.
Considerato che il 10 novembre 2008, tra l'Associazione nazionale strutture terza età - ANASTE -, la FP-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e UIL-FPL, è stato siglato un accordo in sede di rinnovo del C.C.N.L.;
Tenuto conto che il predetto accordo prevede di estendere anche ai lavoratori con contratto ANASTE il Fondo di previdenza complementare;
Tenuto conto della richiesta avanzata dalle parti firmatarie del contratto al Consiglio di amministrazione Fon.Te. di ammissione al Fondo;
Visto il disposto dell'art. 5, comma 6 dello Statuto di Fon.Te. che prevede, con accordo tra tutte le fonti istitutive, la possibilità di associare al Fondo anche i lavoratori appartenenti a settori i cui contratti siano stipulati da una parte delle medesime fonti istitutive;
Presa visione dell'accordo tra l'Associazione nazionale strutture terza età - ANASTE -, la FP-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e UIL-FPL e verificata la congruità dello stesso con le disposizioni statutarie predette;
Delibera:
- l'adesione a Fon.Te. dei dipendenti ai quali si applica il C.C.N.L. ANASTE.